

Un pizzico di paradiso all'inferno (fiscale)?

Silvio Boccalatte

Nel fiume di articoli che contraddistingue ogni finanziaria e nel profluvio di disposizioni che purtroppo caratterizza ogni nuovo intervento legislativo, emerge spesso qualche norma che colpisce per la sua particolarità. Talvolta può anche esservi qualche buona idea, magari non declinata in modo propriamente corretto.

Questo è esattamente il caso dell'art. 41 del testo originario della manovra economica presentato dal Governo, ove compare una frase veramente interessante: «alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea».

È un testo suggestivo.

In primo luogo sembra prendere atto che, anche in rapporto a una realtà come quella europea, caratterizzata da forme di tassazione piuttosto pesanti, l'Italia è un'eccezione in peggio: dopo tanta lotta ai cosiddetti "paradisi fiscali", si riconosce, in qualche modo, che la nostra Penisola è una sorta di "inferno fiscale". E siccome all'inferno (seppur fiscale) non vuole andare proprio nessuno - ma tutti vorrebbero fuggirne - il Governo sembra ammettere che sia opportuno invogliare le imprese per farle venire ad operare in Italia: ecco, allora, che un'impresa "residente" in un altro Stato UE può scegliere di farsi applicare un diverso sistema tributario. Non il sistema tributario del proprio Paese di residenza - attenzione! - ma uno qualunque, basta che sia vigente "in uno degli stati membri dell'Unione". La precisazione è importante: se l'impresa ritiene che anche la normativa tributaria del proprio Paese di residenza gli sia, in qualche misura, sfavorevole, può scandagliare gli altri venticinque sistemi fiscali (escluso quello italiano, evidentemente) sino a individuare quello a sé più propizio: una volta trovato il "modulo" ottimale, l'impresa potrà iniziare "nuove attività economiche" in Italia applicando proprio quello. A mero titolo d'esempio, quindi, un'impresa francese potrà operare in Italia scegliendo di essere soggetta al sistema fiscale rumeno.

Veramente allettante, anche troppo per non destare sospetti.

E infatti la disposizione prosegue con una frase che ha lo scopo di circoscrivere la portata di quanto prima statuito: «a tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla

Silvio Boccalatte è avvocato e Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

legge 24 novembre 2003, n. 326». Traducendo in italiano: se le imprese residenti in altri Paesi dell'UE decidono di avvalersi di questa possibilità devono concludere un accordo con l'Agenzia delle entrate, e tale accordo avrà efficacia solo per due anni oltre al periodo d'imposta nel corso del quale esso è stato stipulato.

Solo un modesto incentivo all'ingresso, quindi: subito oscurato dalla sua limitata durata temporale, questo pizzico di paradiso non assurge nemmeno al rango di "foco ch'emisperio di tenebre vincia".

A prescindere da ciò, sorge spontanea una domanda: per quale motivo le imprese residenti all'estero sì e quelle residenti in Italia no? Forse perché, in applicazione di un noto principio teologico, le porte dell'inferno sono spalancate in entrata, ma sprangate in uscita? Purtroppo il punto non suscita solo perplessità in relazione a qualche superiore esigenza di giustizia, quanto, piuttosto, in rapporto alla compatibilità con il principio di eguaglianza stabilito nell'art. 3 della Costituzione.

Com'è stato reso chiaro da decenni di giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di eguaglianza non significa trattare tutti nello stesso modo, ma trattare in modi uguali situazioni uguali: non è incostituzionale una discriminazione in sé e per sé, dunque, ma è incostituzionale una discriminazione che non sia ragionevole. Nell'ordinamento giuridico italiano, allora, il principio di eguaglianza dovrebbe essere più correttamente ribattezzato come principio di "eguaglianza-ragionevolezza".

Orbene, non si può non dubitare fortemente della ragionevolezza della scelta di favorire un soggetto che voglia intraprendere "in Italia nuove attività economiche" avendo già un'impresa residente all'estero, rispetto a un soggetto residente in Italia che voglia iniziare da zero un'attività imprenditoriale, oppure che, partendo da un'impresa già esistente e residente in Italia, desideri intraprendere sul territorio nazionale altre, e comunque "nuove", "attività economiche". Se lo scopo della norma è quello di favorire l'apertura di nuove imprese sul territorio italiano, infatti, si fatica a comprendere per quale motivo siano da preferire nuove imprese straniere a nuove imprese italiane. Dunque non si capisce perché un soggetto straniero, già imprenditore all'estero, dovrebbe godere di un regime fiscale vistosamente favorevole per l'esordio della sua impresa in Italia, rispetto a un qualunque italiano, sia egli già imprenditore o meno.

Le medesime riflessioni – sia chiaro – si formulerebbero negli stessi termini anche a parti invertite: in ogni caso, tali diversità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni sostanzialmente assimilabili tra loro non violano solo il diritto costituzionale, ma anche il diritto comunitario.

Insomma: lo spunto poteva essere buono, ma è stato realizzato in modo grossolanamente errato.

Eppure basterebbe molto poco per sviluppare questa idea in modo compatibile con la Costituzione e il diritto comunitario vigente (nonché con il comune buon senso): si permetta a ogni nuova attività imprenditoriale (e professionale) di optare, per un determinato periodo di tempo, a favore del sistema fiscale comunitario che preferisce. Così rimarrebbe una discriminazione, ma ragionevole: verrebbero infatti discriminate le imprese già operanti, ma ciò sarebbe giustificato dall'opportunità di sostenere le imprese nel momento più delicato della loro vita, cioè alla loro nascita, nonché nella necessità di aumentare il numero della attività economiche presenti sul territorio.

Con questa semplice modifica la norma in esame avrebbe le carte in regola per diventare un volano per lo sviluppo: un piccolo angolo di paradiso nell'inferno fiscale italiano. Ci si potrebbe addirittura spingere più in là: si potrebbe permettere a tutti di optare per il sistema fiscale comunitario che preferiscono, magari anche a tempo indeterminato.

Sarebbe un forte segnale di integrazione europea, ma, in fondo, la teologia ci insegna che trasformare l'inferno in paradiso non è possibile nemmeno a Dio. Figuriamoci ai politici.

IBL Focus

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.